



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 44/87 del 12.11.2019

## **DIRETTIVE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO, CONTROLLO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NON ORTOFRUTTA**

### **1. RICONOSCIMENTO**

Le presenti direttive recepiscono ed attuano le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli, con riferimento agli articoli 152 e seguenti, e di cui al D.M. 387 del 3.2.2016, come modificato dal D.M. n. 1108 del 31.01.2019.

Le presenti direttive recano la disciplina in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (di seguito OP) che operano nei settori elencati all'art. 1 paragrafo 2 del regolamento UE n. 1308/2013 e s.m.i. ad esclusione dei seguenti:

- prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
- prodotti ortofrutticoli;
- prodotti ortofrutticoli trasformati.

#### **1.1 Forma giuridica**

I requisiti per il riconoscimento sono quelli indicati all'art. 3 del D.M. n. 387 del 3.2.2016 e di seguito riepilogati.

Le Organizzazioni di Produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) società di capitali;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 1.2 Obiettivi delle organizzazioni di produttori

Le OP, ai fini del riconoscimento, devono:

- essere costituite su iniziativa dei produttori del settore di riferimento che dimostrano di avere il fascicolo aziendale di cui all'art. 9 ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del d.lgs 29 marzo 2004, n. 99;

- svolgere almeno una delle attività tra quelle elencate all'art. 152, paragrafo 1, lettera b) del regolamento:

i) trasformazione comune;

ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;

iv) organizzazione comune del controllo di qualità;

v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;

vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;

viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- avere nell'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

- perseguire inoltre uno o più obiettivi tra quelli elencati all'art. 152 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 :

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
- vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
- vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
- viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
- ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
- x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 1308/2013 e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

Le OP del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, devono perseguire una finalità specifica che può includere uno o più obiettivi elencati all'articolo 161, paragrafo 1, lettera a) del regolamento:

- i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
- iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

Le OP riconosciute in tale settore e che negoziano contratti per il prodotto latte crudo qualora concludano trattative contrattuali ai sensi dell'art. 149 del regolamento, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno il trasferimento della proprietà del prodotto, dovranno attenersi a quanto disposto dai medesimi articoli, incluse le comunicazioni ivi previste all'Autorità nazionale garante della concorrenza e del mercato.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le OP devono, inoltre, offrire sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche nonché di concentrazione dell'offerta.

### 1.3 Parametri minimi per il riconoscimento

Ai fini del riconoscimento le OP devono:

a) associare un numero minimo di produttori, come indicato per ciascun settore in tabella; a tal fine si considerano anche i produttori aderenti alle forme associate socie della persona giuridica richiedente;

b) rappresentare un valore minimo di produzione commercializzata non inferiore a quello indicato in tabella;

- in deroga al precedente punto b):

- rappresentare un valore pari al 1% del numero complessivo dei capi dei singoli settori zootecnici, rapportato al territorio di riferimento, quando l'OP è esclusivamente impegnata nell'allevamento di razze autoctone e/o in via di estinzione.
- qualora il riconoscimento sia richiesto da una OP che negozia esclusivamente latte crudo dei propri aderenti, senza che vi sia il trasferimento della proprietà, deve rappresentare una quantità minima di produzione pari a :
  - a) 4500,00 tonnellate per il latte di vacca
  - b) 1500,00 tonnellate per il latte di bufala
  - c) 900,00 tonnellate per il latte ovicaprino.

In tal caso le OP dimostrano, quale requisito specifico di avere mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti con l'esplicita indicazione del quantitativo di latte oggetto del mandato a vendere; tale quantità non può essere inferiore al 50% della quantità media di latte prodotta dal singolo produttore negli ultimi due anni.

- Le società di cui all'articolo 1.1 delle presenti direttive che richiedono il riconoscimento per i bovini vivi del genere Bos specie taurus destinati alla macellazione, se intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprietà, devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantità minima di prodotto pari a 1000 capi. La società richiedente il riconoscimento deve dimostrare di avere un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri soci, con esplicita indicazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dei numero di capi di bovini oggetto del mandato a vendere, che deve essere superiore al 50% della quantità di capi prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno.

- Le società di cui all'articolo 1.1 delle presenti direttive che richiedono il riconoscimento per il settore dei seminativi, esclusi i prodotti destinati alla semina, se intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprietà, devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantità minima di prodotto con i limiti indicati nella tabella 3. La società richiedente il riconoscimento deve dimostrare di avere un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri soci con esplicita indicazione del quantitativo di prodotto che deve essere superiore al 50% della quantità prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno.

Al riguardo:

Il valore della produzione commercializzata dalle OP, in sede di riconoscimento, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della persona giuridica richiedente o dalla documentazione contabile e fiscale dei soci, in caso di persona giuridica di nuova costituzione che non dispone quindi di un bilancio annuale approvato, inerente l'ultimo esercizio sociale antecedente l'anno in cui è effettuata la presentazione dell'istanza di riconoscimento.

Ai fini del calcolo della produzione commercializzata della OP per il riconoscimento e il mantenimento dello stesso, è escluso: a) il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio; b) il prodotto destinato al consumo proprio del socio; c) il prodotto acquistato da terzi sia da parte della OP medesima che dei soci che la compongono; d) il prodotto che l'OP rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un processo di trattamento, trasformazione o confezionamento ad opera della OP.

I soggetti che svolgono attività su più settori o prodotti o gruppi di prodotto possono costituire, inserendo specifiche previsioni nello Statuto e negli eventuali regolamenti, una o più "sezioni OP" per ciascun settore o prodotto o gruppi di prodotto di interesse. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto con la dicitura "Sezione OP", i requisiti e i parametri minimi riguardano esclusivamente tale sezione e i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine il bilancio deve essere redatto dando evidenza della gestione separata della "Sezione OP".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### 1.4 Contenuto statutario

Gli statuti delle Organizzazioni di Produttori devono, inoltre, ai fini del riconoscimento prevedere espressamente i seguenti contenuti minimi che possono essere anche disciplinati con maggiore dettaglio da eventuali regolamenti interni:

- il valore della produzione commercializzata, proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci, sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessivamente dall'OP per il settore o prodotto o gruppi di prodotto oggetto di riconoscimento;

- i seguenti obblighi per i soci:

1) cedere o conferire alla OP una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o volume.

Ai sensi dell'art. 152, paragrafo 1 bis del regolamento l'obbligo dei soci di cedere o conferire all'OP una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o volume è anche soddisfatto indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori in forza di un contratto dell'OP o di un mandato a vendere qualora previsto dallo statuto;

2) rispettare le regole adottate dalla OP in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; a tal fine devono essere previste apposite procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle predette regole;

3) aderire ad una sola OP per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più unità di produzione situate in aree geografiche distinte oppure che possiedono unità di produzione ad indirizzo convenzionale e/o biologico possono aderire a più OP per il medesimo prodotto;

4) fornire le informazioni chieste dall'OP a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione;

Le OP devono inoltre inserire nel proprio statuto opportune regole che prevedono:

5) il controllo democratico da parte dei produttori della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

6) la trasparenza e le relative modalità di adesione e di recesso all'organizzazione. La durata minima dell'adesione di un produttore alla OP non può essere inferiore a 1 anno e la richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla OP con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'OP, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra OP;

7) la non determinazione delle decisioni dell'OP da parte dei soci non produttori; a tal fine questi ultimi non possono:

- rappresentare complessivamente più del 10% dei diritti di voto dell'OP e non possono assumere cariche sociali;

- svolgere attività concorrenziali con quelle delle OP;

- beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'OP;

8) le modalità di imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione;

9) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'organizzazione;

10) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

### **1.5 Modalità di riconoscimento delle OP**

Per ottenere il riconoscimento, oltre a rispettare i requisiti previsti nei paragrafi precedenti, le organizzazioni dei produttori devono presentare apposita istanza all'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro pastorale **entro il 15 settembre di ogni anno**.

L'istanza dovrà specificare il settore per il quale è richiesto il riconoscimento. Il riconoscimento può essere anche per prodotto e per gruppi di prodotto, nonché per prodotti appartenenti a regimi di qualità riconosciuti certificati ai sensi della normativa vigente.

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Atto costitutivo, statuto ed eventuali regolamenti interni.

b) Atti, disposizioni interne, modelli e strutture organizzative volte ad offrire sufficienti garanzie sulla capacità della OP di raggiungere gli obiettivi statutari; ciò può essere verificato attraverso:

1. la presentazione di una relazione tecnico- amministrativa- commerciale e sulle strutture tecniche dell'OP idonee alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale e tecnico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. la presenza di un supporto amministrativo alla tenuta della contabilità della società;
  3. la constatazione della presenza della figura di un referente tecnico e commerciale;
  4. la presenza della sede organizzativa;
  5. la durata della società.
- c) Copia conforme del verbale assembleare dei soci che indichi la volontà da parte dei soci di richiedere il riconoscimento, incaricando il legale rappresentante di formalizzare l'istanza;
- d) Elenco, su supporto informatico, dei soci diretti conforme al libro soci ed elenco soci indiretti - trasmesso dalla forma associata aderente - presenti alla data di richiesta del riconoscimento, con indicazione del CUA;
- e) Ultimo bilancio d'esercizio chiuso dalla società richiedente completo di nota integrativa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi DPR 445/2000) relativa al valore e volume di produzione commercializzata, ivi specificando la quota ceduta o conferita dai soci.
- f) Per le società di nuova costituzione, qualora non sia disponibile il bilancio, fatture di vendita relative al prodotto commercializzato, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi, effettuati dai soci conferenti, limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore oggetto della richiesta di riconoscimento, inerente l'ultimo esercizio sociale indicato nello statuto, antecedente l'anno in cui è presentata l'istanza di riconoscimento.
- g) Per le OP che negoziano, copia dei mandati a vendere con una durata minima di un anno e rilasciati dagli aderenti, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla presenza presso la OP di tali mandati, con allegato elenco degli stessi;
- h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 che impegna il legale rappresentante della costituenda OP a redigere il bilancio, tenendo conto anche delle indicazioni previste nelle Linee Guida.

Tutti i controlli amministrativi per la verifica dei requisiti per il riconoscimento della OP sulla base della documentazione presentata in allegato all'istanza di riconoscimento e degli accertamenti da svolgere, anche presso la sede dell'OP, saranno effettuati dall'Agenzia LAORE Sardegna, la quale dovrà trasmettere al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro pastorale i relativi atti contenenti l'esito dell'istruttoria **entro il 10 dicembre di ogni anno.**

Detti accertamenti riguarderanno in particolare:

- a) Il numero minimo di produttori aderenti attraverso la verifica del libro dei soci della OP e delle persone giuridiche socie dell'OP stessa, come indicato in tabella.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) Il valore o volume minimo di produzione commercializzata per ciascun settore come indicato in tabella.
- c) Il rispetto delle condizioni di cui al D.M. 387/2016 e ss.mm.ii. e alle presenti direttive, attraverso l'esame dei documenti sopraelencati.

La verifica dei requisiti per il riconoscimento da parte dell'Agenzia LAORE Sardegna avviene, oltre che sulla base della documentazione presentata, anche sulla base delle informazioni reperibili attraverso il SIAN, il fascicolo aziendale, le altre banche dati ufficiali e le visite in loco.

L'Amministrazione regionale provvede sull'istanza di riconoscimento **entro 120 giorni** dalla presentazione della stessa, a conclusione dell'istruttoria svolta dall'Agenzia LAORE Sardegna nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti nei paragrafi precedenti, con provvedimento del Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro pastorale. Detta determinazione dovrà essere pubblicata sul BURAS e comunicata al Ministero competente contestualmente alla comunicazione effettuata nei confronti dell'OP.

#### **1.6 Riconoscimento di OP non ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013**

Secondo quanto chiarito dalla Commissione UE, non può essere riconosciuta un'organizzazione di produttori per i settori che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, a norma del Regolamento (UE) 1308/2013. Il riconoscimento, secondo le indicazioni dello Stato membro, è consentito nell'ambito del quadro normativo nazionale e, quindi, in tal caso l'OP non può beneficiare *“di nessuna delle disposizioni del regolamento OCM che riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute”*.

Tanto premesso, per i settori che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e quindi non possono beneficiare di nessuna delle disposizioni del regolamento OCM che riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute, possono essere riconosciute OP applicando i criteri e i requisiti di riconoscimento indicati nel DM e richiamando la norma nazionale di riferimento (D.Lgs n. 102/2005) o norme sopravvenienti.

Pertanto, l'Amministrazione regionale riconosce OP anche nei settori di cui alla tabella n. 2 delle presenti direttive, che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, adottando la procedura sopra descritta, come anche indicata nelle Linee Guida.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **2. ADEGUAMENTO DELLE OP GIA' RICONOSCIUTE**

Le OP per essere riconosciute ai sensi dell'art. 152 del Regolamento devono svolgere almeno una delle attività indicate al paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 154 paragrafo 3 del regolamento le OP che sono state riconosciute prima del 1 gennaio 2018 devono soddisfare le condizioni di cui sopra entro il 30 giugno 2020, pena la revoca del riconoscimento al più tardi entro il 31 dicembre 2020.

L'istruttoria inerente la verifica di tali condizioni sarà effettuata dall'Agenzia LAORE Sardegna, la quale dovrà trasmettere i relativi atti contenenti l'esito dell'istruttoria, al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro pastorale.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento di tale verifica potranno essere dettate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale.

## **3 CONTROLLO SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI RICONOSCIMENTO DI OP**

La Regione effettua le seguenti tipologie di controllo:

- a) verifica della permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento;
- b) verifica dell'attuazione dei programmi di avviamento e dei programmi di attività e dell'utilizzo dei relativi contributi pubblici.

I controlli amministrativi per la verifica delle condizioni di cui ai punti a) e b) saranno effettuati dall'Agenzia Argea Sardegna la quale dovrà trasmettere i relativi atti contenenti l'esito del controllo al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.

I tempi e modalità dell'attività del controllo e delle relative comunicazioni al Ministero sono definiti, in conformità al D.M. 387 del 3.2.2016, nelle Linee Guida adottate d'intesa fra Ministero e Regioni.

In sede di controllo e verifica, il valore della produzione commercializzata dell'OP è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della OP riconosciuta inerente l'esercizio sociale antecedente l'anno al quale si riferisce il controllo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **4. INOSSERVANZA DEI REQUISITI DI RICONOSCIMENTO E REVOCA**

Il Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale procede alla revoca del riconoscimento nei seguenti casi, accertati in sede di controllo sulla base del relativo esito:

- a) perdita di uno o più requisiti previsti all'articolo 3 del D.M. 387/2016 e dalle presenti direttive;
- b) mancato rispetto delle norme statutarie;
- c) mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.M. 387 del 3.2.2016 al quale si fa integrale rinvio.

I requisiti di riconoscimento riguardanti il volume o il valore minimo di produzione commercializzato possono essere derogati purché l'OP fornisca la prova che su tali requisiti hanno influito cause di forza maggiore accertate dagli organi competenti, limitatamente a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, epizoozie, pur avendo attuato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

#### **5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Per quanto non disciplinato dalle presenti direttive si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.M. n. 387 del 3/2/2016 e ss.mm.ii e alle Linee Guida per il riconoscimento, controllo sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori.

Ulteriori disposizioni potranno essere dettate con successiva Deliberazione della Giunta regionale ed, inoltre, le presenti direttive potranno essere altresì integrate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro pastorale in conformità alle Linee Guida di cui all'articolo 10 del D.M. 387/2016 e del D.M. 1108/2019, con particolare riferimento, tra l'altro a:

- la modulistica e alle informazioni che le OP devono trasmettere ai fini dell'istruttoria e ai fini del controllo;
- criteri e linee di indirizzo per la valutazione di requisiti e /o criteri di particolare complessità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Tabella n. 1 - REQUISITI E PARAMETRI TECNICO- ECONOMICI REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OP ART. 152 DEL REGOLAMENTO (UE) 1308/2013 E S.M.I.**

CODICE IT	SETTORE		NUMERO PRODUTTORI	VALORE MINIMO DI PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (EURO)
IT/CER/000	CEREALI		80	1.200.000,00
IT/RIS/000	RISO		30	1.000.000,00
IT/ZUC/000	ZUCCHERO		5	1.000.000,00
IT/FOR/000	FORAGGI ESSICCATI		5	1.000.000,00
IT/SEM/000	SEMENTI		5	1.000.000,00
IT/LUP/000	LUPPOLO		5	500.000,00
IT/LIN/000	LINO E CANAPA		5	500.000,00
IT/VIT/000	VITIVINICOLO		50	3.000.000,00
IT/FLO/000	FLORICOLTURA		5	1.000.000,00
IT/TAB/000	TABACCO		30	1.000.000,00
IT/BOV/000	CARNI BOVINE		50	1.500.000,00
IT/BOV/001	Carni bovine da razze autoctone o in via di estinzione		5	200.000,00
<b>IT/LAT/000</b>	<b>LATTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI</b>			
IT/LAT/001	Comparto bovino	Materia prima e trasformato	180	115.000.000,00
		Trasformato	50	1500.000,00
IT/LAT/02	Comparto bufalino		5	500.000,00
IT/LAT/003	Comparto ovi-caprino	Latte ovino e/o caprino	150	2.500.000,00
		Trasformato ovino e/o caprino	800	30.000.000,00
		Latte caprino	50	1.500.000,00
		Trasformato caprino	100	2.000.000,00
IT/SUI/000	CARNI SUINE		10	1.000.000,00
IT/SUI/001	Carni suine da razze autoctone o in via di estinzione		5	200.000,00
IT/OVI/000	CARNI OVINE E CAPRINE		5	300.000,00
IT/OVI/001	Carni ovine e caprine da razze autoctone o in via di estinzione		5	150.000,00
IT/UOV/000	UOVA		5	1.000.000,00
IT/AVI/000	CARNI DI POLLAME		5	1.000.000,00
IT/ALC/000	ALCOL ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA		5	1.000.000,00
IT/AO/000	PRODOTTI DELL'APICOLTURA		5	300.000,00
IT/SET/000	BACCHI DA SETA		5	500.000,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IT/ALT/000	ALTRI PRODOTTI		
IT/ALT/101	PATATE	15	1.000.000,00
IT/ALT/102	SUGHERO	10	3.000.000,00
IT/ALT/103	ALTRE CARNI E PELLAMI	5	500.000,00
IT/ALT/104	PROTEOLEAGINOSE	50	500.000,00
IT/ALT/105	ALTRO	5	300.000,00

**Tabella 2 – REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI PER I SETTORI NON COMPRESI NEL REGOLAMENTO (UE) 1308/2013 E S.M.I.**

CODICE IT	SETTORE	NUMERO PRODUTTORI	VALORE MINIMO PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA
IT/BIO/200	Prodotti biologici (multi prodotto, esclusi prodotti compresi in OCM ortofrutta e OCM Olio)	10	300.000,00
IT/AGR/300	Agroenergetico	5	500.000,00
IT/OFF/400	Piante officinali escluse quelle comprese nell'OCM ortofrutta	5	500.000,00
IT/SOC/500	Agricoltura sociale (art. 4 della legge 141/2015)	15	300.000,00

**Tabella 3 – REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI riconosciute esclusivamente per il mandato a vendere (art 3, comma 2, lettere d e d- bis)**

CODICE IT	SETTORE	NUMERO PRODUTTORI	VOLUME MINIMO DI PRODOTTO
IT/BOV/001BIS	Bovini vivi	10	1000 capi
IT/LAT/001BIS	Comparto bovino : latte crudo	10	4500 t
IT/LAT/002BIS	Comparto bufalino: latte crudo	5	1500 t
IT/LAT/003BIS	Comparto ovi-caprino: latte crudo	5	900 t
IT/SEM/000	Seminativi	5	5000 t
IT/SEM/001	Fruento (grano) tenero ,di cui al codice NC ex 1001 99 00	5	5000 t
IT/SEM/002	Orzo, di cui al codice NC ex 1003 90 00	5	4000 t
IT/SEM/003	Mais, di cui al codice NC 1005 90 00	5	5500 t



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IT/SEM/004	Segale, di cui al codice NC 1002 90 00	5	3000t
IT/SEM/005	Frumento (grano) duro, di cui al codice NC 1001 19 00	5	4000t
IT/SEM/006	Avena, di cui al codice NC 1004 90 00	5	3000t
IT/SEM/007	Triticale , di cui al codice NC ex 1800 60 00	5	3000t
IT/SEM/008	Colza, di cui al codice NC ex 1205	5	1500t
IT/SEM/009	Semi di Girasole di cui al codice NC ex 1206 00	5	1500t
IT/SEM/010	Soia, di cui al codice NC 1201 90 00	5	2500t
IT/SEM/011	Fave e favette, di cui ai codici NC EX 0708 ex 0713	5	1500t
IT7SEM/012	Piselli da foraggio, di cui ai codici NC EX 0708 ex 0713	5	1500t
IT/SEM/013	Sorgo di cui al codice NC 1700 00 90	5	4000t